



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative della Commissione Elettorale della **CONFEDERAZIONE F.O.R.Z.A.**, in riferimento allo svolgimento del Congresso Nazionale dei Delegati e/o degli Iscritti, con l'obiettivo di garantire trasparenza, correttezza, imparzialità e democraticità del processo elettorale.

Art. 2 – Composizione della Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Congresso Nazionale dei Delegati con voto a maggioranza dei presenti.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di membri, da 3 a 7, tra cui un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, eletti al proprio interno nella seduta d'insediamento.
3. Possono far parte della Commissione anche membri esterni alla **CONFEDERAZIONE**, purché garanti di indipendenza e imparzialità.
4. I membri della Commissione non possono candidarsi né ricoprire incarichi elettivi nel Congresso in cui esercitano le proprie funzioni.

Art. 3 – Funzioni della Commissione Elettorale

La Commissione:

- a) definisce le modalità operative del voto (cartaceo o elettronico);
- b) verifica l'ammissibilità e la completezza delle candidature;
- c) gestisce la registrazione dei delegati votanti;
- d) sovrintende lo svolgimento delle votazioni;
- e) proclama i risultati ufficiali delle elezioni;
- f) decide sui ricorsi elettorali in qualità di Commissione di Garanzia.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento del Congresso

1. La Commissione collabora con la Segreteria Generale per predisporre le modalità logistiche e tecniche del Congresso.

2. Il Congresso può svolgersi in presenza, in modalità telematica, o in forma mista, previa deliberazione della Commissione.
3. La Commissione vigila sulla corretta identificazione e accreditamento dei delegati aventi diritto al voto.

Art. 5 – Presentazione e registrazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate almeno **10 giorni prima** dell'inizio del Congresso, in forma scritta, e devono contenere:
 - Modulo di accettazione firmato;
 - Dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità;
 - Curriculum sindacale e professionale.
2. Le candidature devono essere inviate alla Commissione Elettorale via PEC o consegnate a mano presso la sede della Confederazione.
3. La Commissione provvede a protocollare e verificare ogni candidatura entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Art. 6 – Pubblicazione delle liste

1. Entro **3 giorni** dalla chiusura della verifica delle candidature, la Commissione pubblica le liste ufficiali dei candidati ammessi, sul sito della Confederazione e/o tramite comunicazione diretta ai delegati.
2. In caso di esclusione, la Commissione deve fornire motivazione scritta al soggetto interessato.

Art. 7 – Modalità di votazione

1. Le operazioni di voto si svolgono a scrutinio segreto.
2. I sistemi ammessi sono:
 - Scheda cartacea vidimata dalla Commissione;
 - Piattaforma elettronica certificata che garantisca tracciabilità, anonimato e integrità del voto.
3. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto per ciascuna carica elettiva.
4. Il quorum e i criteri di elezione seguono quanto previsto dall'Art. 7 del Regolamento Congressuale.
5. La Commissione assicura la disponibilità di assistenza tecnica durante l'intera procedura.

Art. 8 – Scrutinio e verbalizzazione



1. Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, sotto la supervisione della Commissione.
2. Il Presidente della Commissione proclama i risultati, che vengono verbalizzati e firmati da tutti i componenti.
3. Il verbale è trasmesso alla Segreteria Generale Nazionale e pubblicato entro 24 ore.

Art. 9 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Commissione entro **5 giorni** dalla proclamazione dei risultati.
2. La Commissione si pronuncia in via definitiva entro **10 giorni**.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Congresso Nazionale dei Delegati.
2. Ogni modifica deve essere deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei membri della Commissione Elettorale in carica e ratificata dal successivo Congresso.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano il Regolamento Congressuale e lo Statuto della **CONFEDERAZIONE**.

Approvato dal Congresso Nazionale

in data: 26/06/2025

Protocollo n. 000002

In vigore dal: 27/06/2025